

192406

Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2021

Provincia Autonoma di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 27 dicembre 2021, n. 23-57Leg

Regolamento di esecuzione dell'articolo 23 bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001) concernente l'esercizio dell'attività di enoturismo

Continua >>>



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 23-57/Leg. DI DATA 27 Dicembre 2021

OGGETTO:

Regolamento di esecuzione dell'articolo 23 bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001) concernente l'esercizio dell'attività di enoturismo

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visti gli articoli 53 e 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige);
- vista la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001) e, in particolare, l'articolo 23 bis;
- visti i pareri del Dipartimento Affari e Relazioni Istituzionali e delle competenti Strutture di staff, acquisiti ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013 e ss.mm.ii. recante le direttive per la predisposizione degli atti normativi;
- visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2217 del 16 dicembre 2021, di approvazione dello schema del presente regolamento;

e m a n a

il seguente regolamento:

“Regolamento di esecuzione dell'articolo 23 bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001) concernente l'esercizio dell'attività di enoturismo”.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme di esecuzione dell'articolo 23 bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001), di seguito denominata legge provinciale, concernente l'esercizio dell'attività di enoturismo.

Art. 2

Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di enoturismo

1. Può svolgere le attività di enoturismo individuate dall'articolo 23 bis, comma 1, della legge provinciale, previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'articolo 8:

a) l'impresa del settore vitivinicolo, iscritta nella sezione agricola del registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, che svolge nella provincia di Trento l'attività di produzione di uva e la trasformazione della stessa in vini o spumanti;

b) la cooperativa agricola che svolge nella provincia di Trento l'attività di trasformazione in vini o spumanti dell'uva conferita dai propri soci;

c) la società tra imprese agricole che svolge nella provincia di Trento l'attività di trasformazione dell'uva prodotta dai propri soci in vini o spumanti o la spumantizzazione di vini mediante le basi spumanti prodotte dai propri soci;

d) l'impresa del settore vitivinicolo e del settore vinicolo che svolge nella provincia di Trento, limitatamente ai prodotti a denominazione di origine o indicazione geografica del territorio provinciale, attività di trasformazione dell'uva acquistata o la spumantizzazione di vini mediante le basi spumanti acquistate;

e) consorzi e reti tra imprese di cui alla lettera a) e i consorzi per la tutela dei vini, relativamente ai vini e spumanti prodotti dagli aderenti;

f) società consortili tra i soggetti individuati dalle lettere a), b) e c).

Art. 3

Ulteriori requisiti per l'esercizio dell'attività di enoturismo

1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o dell'eventuale preposto o dei familiari che collaborano in maniera stabile o dei lavoratori dipendenti o di un collaboratore esterno.

2. I soggetti indicati nel comma 1, se sono coinvolti nello svolgimento delle specifiche attività di enoturismo, devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) la capacità professionale sufficiente per l'iscrizione all'archivio provinciale delle imprese agricole disciplinato dal capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11;

b) diploma o laurea in materie agrarie;

c) titolo di enologo, ai sensi della vigente disciplina statale;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver svolto attività in ambito vitivinicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell'attività stessa;

e) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola, organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato, della durata minima pari a trenta ore di formazione teorica e pratica.

3. Fermo quanto stabilito dal comma 2, il titolare o il legale rappresentante dei soggetti indicati nell'articolo 2 oppure il relativo eventuale preposto deve possedere una formazione in materia di

igiene alimentare in relazione al tipo di attività svolta, come previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

4. I soggetti indicati nel comma 1 partecipano, con cadenza almeno triennale, alle iniziative di formazione o aggiornamento, in materie pertinenti a:

- a) accoglienza;
- b) servizio;
- c) ospitalità;
- d) marketing e promozione dei prodotti trentini;
- e) storia del territorio e delle produzioni locali;
- f) comunicazione;
- g) gestione aziendale;
- h) lingue straniere.

5. Per i fini previsti dal comma 4 i soggetti ivi indicati conseguono, complessivamente per impresa, per ogni triennio, almeno trenta crediti formativi minimi.

6. I crediti formativi sono costituiti da:

- a) frequenza a corsi o convegni in materie pertinenti all'attività enoturistica con attestato di frequenza: 1,5 crediti formativi per ogni ora di frequenza;
- b) corsi in materie pertinenti all'attività enoturistica con attestato di frequenza e valutazione finale positiva: 2 crediti formativi per ogni ora di frequenza.

7. Il soggetto che frequenta il corso o il convegno, al fine del riconoscimento dei crediti formativi, conserva per tre anni ed esibisce ai soggetti preposti alla vigilanza copia del programma del corso, attestato di frequenza ed eventuale attestato di superamento del corso con valutazione finale.

8. In caso di corsi solo parzialmente pertinenti all'attività enoturistica è valutata la sola parte pertinente alle materie indicate al comma 4 sulla base del programma del corso o del convegno.

9. La Provincia, anche in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare e con soggetti pubblici o privati che si occupano dell'attività formativa in materia, può promuovere la formazione e l'aggiornamento per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi previsti da questo regolamento e di favorire il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Art. 4

Standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività di enoturismo

1. Fermi restando i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3, gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono assicurare i seguenti standard minimi di qualità:

a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

b) gli strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) il cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti gli orari di apertura e la tipologia del servizio offerto;

d) il sito o la pagina web aziendale, eventualmente anche mediante social network, tradotto in almeno due lingue;

e) l'esposizione e la distribuzione alla clientela del materiale informativo sull'azienda, sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica, tradotto in almeno due lingue;

f) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine effettuata con calici in vetro o cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;

g) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico.

Art. 5

Requisiti delle strutture e dei locali

1. L'attività enoturistica può essere svolta nell'ambito della cantina, anche in locali adibiti alla trasformazione, purché in momenti diversi dalla stessa, o alla vendita, oppure in spazi all'aperto, adeguatamente attrezzati, di pertinenza della cantina, oppure nei vigneti, ferme restando le norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza pubblica e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti nonché di carattere igienico-sanitario e di sicurezza.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, per i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere b), c), e) ed f), l'attività enoturistica può essere svolta anche nell'ambito delle cantine dei propri soci o dei propri aderenti oppure in spazi all'aperto adeguatamente attrezzati di pertinenza della cantina oppure nei vigneti dei medesimi soci o aderenti.

3. Se l'attività enoturistica è svolta in locali della cantina non adibiti anche alla trasformazione o alla vendita, le sale destinate alle attività dell'articolo 6, comma 1, lettera b), hanno una superficie minima di 1,5 metri quadrati per ogni persona servita.

4. Se l'attività enoturistica è svolta in spazi all'aperto adeguatamente attrezzati di pertinenza della cantina, l'operatore enoturistico ne specifica la collocazione planimetrica nella SCIA di cui all'articolo 8.

5. I servizi igienici a disposizione della clientela sono presenti nel numero minimo di un servizio igienico; per le attività dell'articolo 6, comma 1, lettera b), se le persone servite contemporaneamente sono in numero superiore a venticinque, i servizi igienici sono almeno due.

Art. 6

Tipologie dell'attività enoturistica e modalità di svolgimento

1. Le tipologie di attività di enoturismo sono:

a) le attività di conoscenza del vino, espelate nel luogo di produzione, di vinificazione o di spumantizzazione, le visite nei vigneti o in luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite nonché altre iniziative a carattere didattico, culturale e ricreativo, ivi compresa la vendemmia didattica, svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti;

b) la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, nell'ambito delle cantine e dei vigneti. La degustazione può essere svolta anche in abbinamento a prodotti agroalimentari freddi, anche manipolati, trasformati o preparati dall'azienda stessa e pronti per il consumo.

2. Le attività previste al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle discipline e delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

3. Nei medesimi luoghi previsti dai commi 1 e 2, l'operatore enoturistico può svolgere iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo per la promozione delle tradizioni enogastronomiche locali, anche organizzate occasionalmente in collaborazione con imprese di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto delle discipline della tutela del territorio, della sicurezza pubblica e delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. Se queste iniziative sono organizzate in collaborazione con imprese di somministrazione di alimenti e bevande, l'operatore enoturistico invia al comune competente una comunicazione in modalità telematica con almeno dodici ore di anticipo.

4. Le attività enoturistiche possono essere svolte dall'operatore enoturistico, anche al di fuori delle cantine e dei vigneti, in occasione di fiere, sagre, eventi o manifestazioni promozionali o servizi occasionali, anche in relazione alla valorizzazione della strada del gusto, nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia di pubblici esercizi e della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, nel limite del 30 per cento delle giornate di apertura e nel rispetto dei limiti tipologici dell'attività.

5. Per garantire la vigilanza ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 9, della legge provinciale, il comune presso il quale si svolge l'attività temporanea prevista dal comma 4 trasmette la SCIA presentata ai sensi della normativa provinciale in materia di pubblici esercizi al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività enoturistica.

Art. 7

Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti

1. Relativamente alle attività di degustazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento a prodotti agroalimentari freddi, sono impiegati:

a) vini e spumanti espressione del territorio trentino di produzione della propria azienda o di altre imprese trentine del settore vitivinicolo e vinicolo per il 100 per cento del valore annuo, di cui almeno l'80 per cento del valore annuo vini e spumanti espressione del territorio trentino di produzione della propria azienda;

b) prodotti agroalimentari, diversi dai vini e spumanti, della propria azienda agricola, di altre imprese agricole trentine e prodotti alimentari trasformati in provincia di Trento per l'80 per cento del valore annuo.

2. Con riferimento ai consorzi per la tutela del vino, ai consorzi e alle reti tra imprese, alle società consortili, alle società tra imprese agricole o alle cooperative di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si considerano produzioni vinicole aziendali anche quelle dei soci o degli aderenti.

3. Si considerano inoltre produzioni vinicole aziendali anche quelle delle imprese collegate o controllate dall'operatore enoturistico espressione del territorio trentino.

4. L'operatore enoturistico informa gli utenti sull'origine dei prodotti alimentari utilizzati.

5. Non rientrano nel calcolo delle percentuali previste dal presente articolo le seguenti materie prime alimentari: pepe, spezie, sale, zucchero e prodotti privati di glutine.

6. La verifica del rispetto delle percentuali dei prodotti previste dal comma 1 avviene mediante il controllo della documentazione fiscale o altra documentazione.

Art. 8

Segnalazione certificata d'inizio attività

1. La SCIA prevista dall'articolo 23 bis della legge provinciale è presentata al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività, secondo un modello definito con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di agricoltura e specifica:

a) le generalità dell'impresa e dell'eventuale preposto;

b) l'ubicazione delle strutture e dei locali destinati all'attività;

c) la tipologia di attività enoturistica e, per le attività dell'articolo 6, comma 1, lettera b), il numero delle persone a cui è consentita la degustazione in contemporanea;

d) idonee planimetrie dello stato attuale, indicanti la collocazione e le dimensioni dei locali e degli spazi aperti destinati all'attività enoturistica in via esclusiva o dei locali della cantina, anche adibiti alla trasformazione o alla vendita;

e) copia semplice dell'elenco dei soci che fatturano i propri prodotti alla società o alla cooperativa, ove presenti;

f) dichiarazione dell'operatore enoturistico attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 2 e degli altri requisiti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza pubblica e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti nonché di carattere igienico-sanitario e di sicurezza;

g) i periodi e gli orari di apertura, con specificazione dell'articolazione annuale e settimanale.

2. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 8, della legge provinciale, l'operatore enoturistico espone al pubblico, in luogo ben visibile, un estratto della SCIA riportante le informazioni previste dalle lettere a), b), c), d), f) e g), previo oscuramento dei dati personali ivi riportati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. La Provincia provvede alla pubblicazione annuale sul portale Open Data territoriale, dell'elenco degli operatori dell'enoturismo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera l ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare, nel rispetto del principio di minimizzazione dei medesimi dati.

Art. 9

Promozione dell'enoturismo

1. La Provincia riconosce e promuove l'enoturismo quale insieme di attività volte a far conoscere al mercato il settore vitivinicolo locale attraverso la valorizzazione delle produzioni vitivinicole espressione del territorio trentino.

2. La Provincia, anche mediante i propri enti strumentali, può mettere a disposizione materiale promozionale, didattico e informativo relativo al territorio trentino da fornire agli ospiti dell'enoturismo, nonché realizzare o sostenere, anche mediante la strada del gusto provinciale prevista dalla legge sulla promozione turistica provinciale 2020, attività di promozione dell'enoturismo e di eventi connessi allo stesso, nel rispetto della normativa provinciale di settore vigente.

Art. 10

Regime sanzionatorio

1. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 10, lettera d), della legge provinciale, sono di lieve entità le violazioni dei limiti minimi percentuali di prodotto previsti dall'articolo 7, comma 1, quando si tratta di:

a) violazioni di un solo limite minimo, con scarto non superiore a 10 punti percentuali;

b) violazioni per le quali il valore annuo totale dei prodotti previsti dall'articolo 7, comma 1, impiegati per l'attività enoturistica sia inferiore ad euro 5.000.

2. Alla violazione degli obblighi previsti dall'articolo 23 bis, comma 8, lettera c), della legge provinciale, si applicano le disposizioni procedurali contenute nella legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative).

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti